

Milano, dicembre 2011

Oggetto: Trattamento delle operazioni di factoring secondo le regole di vigilanza emanate da Banca d'Italia – Nuovo termine per la determinazione delle esposizioni scadute nell'ambito delle c.d. attività deteriorate

Gentile Cliente,

desideriamo portare alla Vostra attenzione che – **a decorrere dal giorno 1 gennaio 2012** – la classificazione del Cliente, con riferimento alle operazioni di *factoring*, fra le “Esposizioni Scadute” o tra gli “Incagli”, si verificherà quando l'eventuale “esposizione” dovesse risultare scaduta (mancanza di pagamento) in via continuativa rispettivamente da oltre 90 giorni ovvero da 270 giorni.

Quindi, **a far tempo dal 1 gennaio 2012, il precedente limite, che in via di deroga temporanea, era stato stabilito in giorni 180** (riferito alle esposizioni scadute e valido a tutto il 31 dicembre 2011), si intenderà definitivamente superato.

Per Vostra comodità, ed opportuna conoscenza, trasmettiamo - di seguito ed evidenziate in “corsivo” -, un estratto/riepilogo delle disposizioni concernenti la materia di cui si tratta. Disposizioni che, la Banca D'Italia, ha, a suo tempo, impartito agli intermediari da essa vigilati.

La Banca d'Italia, con il 1° aggiornamento del 16 dicembre 2009 del Provvedimento “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale” e l'8° aggiornamento del 16 dicembre 2009 della circolare 217 in tema di segnalazioni di vigilanza [oppure se banche: con il 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e il 1° aggiornamento del 10 dicembre 2009 della circolare 272 in tema di segnalazioni di vigilanza], ha mutato – per finalità prudenziali - le regole di vigilanza, introducendo novità in materia di determinazione delle attività deteriorate.

Con particolare riferimento alle operazioni di factoring, è prevista la classificazione del cliente fra le esposizioni scadute o tra gli incagli, quando l'esposizione risulta scaduta in via continuativa rispettivamente da oltre 90 giorni ovvero da 270 giorni e la quota scaduta superi la soglia di rilevanza rispettivamente del 5% ovvero del 10% rispetto al totale dell'esposizione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di operazioni “pro-soluto”¹, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore. Il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata.*

Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte verso cui sono vantati i crediti ricevuti in cessione (il c.d. debitore ceduto).

- *Nel caso di operazioni pro solvendo, per ciascun cedente occorre verificare se l'anticipo è di importo pari o superiore al monte crediti a scadere e vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 (270) giorni e il complesso delle fatture scadute supera il 5% (10%) del monte crediti.²*

Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti da parte dei debitori ceduti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte da cui si sono ricevuti in cessione i crediti (il c.d. cedente).

¹ Per “pro soluto” la normativa di Banca d'Italia intende le operazioni che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizzano il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici ai connessi con le attività oggetto della transazione sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS / IFRS).

² Per una lettura completa della normativa in oggetto si rimanda ai seguenti documenti:

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/exart107tub/c217/Circ_217_8_agg.pdf

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/Matrice_conti/Circ_272_Matrice_conti.pdf

Con l'occasione desideriamo portare alla Vostra cortese attenzione l'importanza – sempre più rilevante - che riveste il rispetto dei termini di pagamento (previsti nei contratti di fornitura dai quali originano i crediti a noi ceduti) da parte dei Vostri clienti. Per tale ragione, si raccomanda di adempiere esattamente e puntualmente agli obblighi ed agli impegni derivanti dai contratti di fornitura, al fine di ragionevolmente attendere il rispetto delle scadenze convenzionali e ridurre possibili ritardi nei pagamenti.

Si pone, infine, in evidenza il particolare rilievo che assume la puntuale e fattiva collaborazione informativa da parte della Sua Azienda in ordine alle eventuali motivazioni alla base del mancato pagamento di singole fatture cedute.

Pertanto, nell'ottica di scongiurare il rischio di inattese o non appropriate classificazioni della Vostra posizione nell'ambito delle "attività deteriorate", Vi invitiamo a portare a nostra conoscenza (per iscritto e senza ritardo) eventuali "*motivi tecnici*" (contestazioni di fornitura, note di credito non trasmesse a fronte di crediti non ceduti, ecc.), inerenti i crediti a noi ceduti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

FACTORIT SPA